

Pubblicate le nuove edizioni 2013 degli opuscoli ANGAISA "Istruzioni per l'uso"



Carissimi Soci,

Vi confermiamo che nei giorni scorsi sono state ultimate le spedizioni, a tutte le aziende distributrici associate, degli opuscoli "Istruzioni per l'uso 2013", dedicati rispettivamente all'IVA ridotta nell'edilizia e alle detrazioni fiscali del 36% - 50% e del 55%.

Per venire incontro alle numerose richieste delle aziende associate, abbiamo aggiornato il contenuto degli opuscoli tenendo conto delle norme e delle interpretazioni ministeriali più recenti relative alle singole materie.

Ricordiamo che solamente fino al 30 giugno 2013 sarà possibile fruire del "massimo beneficio" delle detrazioni fiscali attualmente applicabili nel settore dell'edilizia:

- Detrazione 50% sui lavori di ristrutturazione (l'aliquota tornerà al 36% a partire dal 1° luglio 2013);
- Detrazione 55% sugli interventi legati al risparmio energetico (anche questi interventi potranno beneficiare solamente della detra-

zione 36% a partire dal 1° luglio 2013).

Tenendo conto delle numerose richieste pervenute, abbiamo riservato a tutti i distributori associati la possibilità di ordinare ulteriori quantitativi di ognuno dei tre opuscoli, sia nella versione standard "ANGAISA" (che reca in quarta di copertina i loghi ANGAISA, Confcommercio e FEST), sia nella versione "personalizzata aziendale" con logo, testi e/o immagini dell'azienda in quarta di copertina. Tutti coloro che fossero interessati a prenotare tali ulteriori quantitativi degli opuscoli sono invitati a contattare la Segreteria ANGAISA info@angaisa.it. Ricordiamo che l'ordine minimo previsto, per ognuno dei tre differenti opuscoli, è pari a 100 copie e il termine ultimo di prenotazione è fissato al 25 febbraio p.v.

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA



Arbo
Efficienza
Energetica



ARBO Srl nuovo Socio ANGAISA

Siamo lieti di annunciarvi che l'azienda distributrice ARBO Srl di Fano (PU) è entrata a far parte dei Soci Ordinari ANGAISA.

Dal 1968, ARBO è leader in Italia nella distribuzione di ricambi per caldaie e componenti per centrali termiche. 40 anni di esperienza, uniti ad un supporto tecnico e ad un pacchetto prodotti particolarmente qualificati, hanno permesso ad ARBO di diventare una realtà di riferimento per manutentori ed installatori.

La particolare cura del servizio, apprezzata dai 14.000 clienti attivi, i 23 Punti Vendita che da Nord a Sud compongono gli oltre 9.000 mq di area vendita, i 15.000 articoli subito disponibili, garantiscono a manutentori ed installatori la possibilità di essere efficaci ed efficienti negli interventi ed aggiornati anche con le più recenti tecnologie legate all'efficienza energetica.

CULTURA

16° Convegno ANGAISA – Milano, 16 maggio p.v.

Mercato, strategie, modelli di offerta e innovazione nella filiera idrotermosanitaria. Verso l'uscita dalla crisi.

Vi informiamo che si terrà a Milano, giovedì 16 maggio p.v., presso la Sala Auditorium del Centro Congressi Stella Polare - Fiera Milano – Rho, il 16° Convegno ANGAISA.

A breve saranno disponibili il programma dettagliato dell'evento, costi di partecipazione e modalità d'iscrizione. Per ulteriori informazioni:

eventi@angaisa.it

CORSI E-LEARNING ANGAISA 2013. "La Gestione del Credito Commerciale"



Nel prossimo mese di marzo è prevista l'effettuazione del primo corso di formazione 2013, proposto a tutte le aziende associate ANGAISA, in modalità

e-learning, dedicato ad un tema di particolare interesse ed attualità "La Gestione del Credito Commerciale".

Il corso prevede tre distinte sessioni di due ore ciascuna, con cadenza settimanale. Più precisamente:

Giovedì 14, 21 e 28 marzo 2013 dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Il costo del corso è di

€ 400,00 + IVA ovvero € 484,00 (IVA inclusa).

La chiusura delle iscrizioni è tassativa per venerdì 8 Marzo p.v.

Le sessioni del 14 e 21 marzo saranno tenute dal Prof. Roberto Schiesari, Incaricato di Finanza Aziendale, Facoltà di Economia presso l'Università di Torino, e Partner MCS Consulting. La sessione del 28 marzo sarà curata dall'Avv. Mario Ferrari, Studio R&P Legal di Torino. Il target primario del corso è rappresentato da tutti gli imprenditori, Responsabili commerciali, Responsabili ed addetti funzione Amministrazione, Finanza e Controllo. L'evoluzione del mercato ITS ha messo in evidenza, soprattutto negli ultimi anni, l'esigenza di un'attenta gestione del credito commerciale, enfatizzata ulteriormente dallo scenario macroeconomico e



dalle modificazioni intervenute nell'ambito dell'operatività del sistema bancario. L'obiettivo principale del percorso formativo è quello di esaminare in un approccio integrato ed interdisciplinare i principali aspetti organizzativi ed operativi del processo di gestione del credito evidenziando anche le principali problematiche relative alle procedure di recupero del credito. Ricordiamo che la fruizione dei corsi e-learning prevede la creazione di un'aula virtuale, accessibile via internet, che ospiterà il docente. Tutti i partecipanti devono avere un PC munito di cuffie e microfono, collegato ad internet tramite una semplice **ADSL da 500 Kb di velocità**. L'aula virtuale può supportare un numero massimo di n. 20 postazioni (PC, casse acustiche e microfono) collegate. Tutte le aziende interessate che non lo avessero già ricevuto, possono richiedere alla Segreteria ANGAISA il programma dettagliato del corso, unitamente al relativo modulo di iscrizione (formazione@angaisa.it).

MERCATO

Indicatore dei Consumi Confcommercio. Per i consumi continua il periodo critico.

A dicembre l'indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) registra una diminuzione del 2,7% in termini tendenziali ed un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente. E un lieve miglioramento c'è anche in termini di media mobile per l'indicatore a tre mesi corretto dai fattori stagionali. Per l'ultimo trimestre del 2012 i dati congiunturali mostrano una lieve attenuazione della dinamica fortemente riflessiva dei consumi degli ultimi dodici mesi. In ogni caso restano presenti, secondo l'Ufficio Studi Confcommercio, "elementi di spiccata criticità che non permettono di stabilire se nei mesi finali del 2012 si sia toccata la fase più negativa del ciclo". Anzi, le prospettive a breve termine sembrano non ancora orientate a una ripresa dei consumi. A dicembre, rispetto allo stesso mese del 2011, c'è stato un calo del 3,1% della domanda di servizi e del 2,6% della spesa per i beni. Per quanto riguarda l'intero 2012, l'ICC si chiude con la peggiore contrazione reale dal 2000, ovvero da quando è calcolato l'indice: -2,9%. Guardando ai dati a livello congiunturale, si nota una modesta diminuzione della domanda per i servizi (-0,1%), mentre i beni sono saliti dello 0,3%. Per quasi tutte le funzioni di spesa nell'ultimo mese dell'anno si è registrata una modestissima tendenza positiva, dato che in molti casi ha solo stabilizzato la tendenza al ridimensionamento. Quanto infine ai prezzi al consumo, per il mese di febbraio 2013 si stima una variazione congiunturale dell'indice dei prezzi al consumo dello 0,3%, con un tasso di crescita tendenziale pari al 2,1%. Prosegue, quindi, la fase di rientro dell'inflazione.

Rapporto sul fotovoltaico 2012.

69% in meno di fatturato rispetto al 2011.

Il Gruppo Ubisol, azienda specializzata in energie rinnovabili, ha presentato il Rapporto sul fotovoltaico 2012 elaborando i dati ufficiali del GSE, il Gestore dei servizi energetici. I dati ufficiali del fotovoltaico italiano evidenziano che il 2012 ha registrato

un crollo del 64% della potenza installata nonché un significativo tracollo dei fatturati (- 69%). Nel 2012, in Italia, sono stati installati 3.426 nuovi megawatt e 141.886 nuovi impianti fotovoltaici e risulta essere la seconda nazione (dietro la Germania) al mondo per potenza installata.

NORMATIVE

Ambiente

Prevenzione incendi. Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2012.

Si informa che è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2012 contenente la Regola tecnica per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il decreto, che entrerà in vigore il 4 aprile 2013, ossia il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 7 del decreto), va a disciplinare la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia, oppure richiesti dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11. Le disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale (ossia la trasformazione della tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale). Il provvedimento non si applica alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante (D.lgs. 334/99 cd. Decreto Seveso), nonché alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti nelle attività disciplinate dai regolamenti tecnici di sicurezza antincendio per:

- edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi;
- impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione;
- edifici di interesse storico artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;
- depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5m³ e recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg;
- depositi di soluzioni idroalcoliche;
- impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;
- depositi di gas petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.

Nell'Allegato al decreto, che contiene la "Regola tecnica", viene riportata la definizione di "impianti di protezione attiva" o "sistemi di protezione attiva contro l'incendio" intendendosi per tali: gli impianti di rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale e infine gli impianti di controllo del fumo e del calore. Il

progetto dell'impianto, redatto da un professionista antincendio, deve essere consegnato al responsabile dell'attività e da questo reso disponibile ai fini di un eventuale controllo da parte delle autorità competenti. Gli impianti devono essere installati a regola d'arte, seguendo il progetto, le normative vigenti e le regolamentazioni tecniche applicabili. Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell'attività la documentazione finale oltre che il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. Il manuale, redatto in lingua italiana, dovrà comprendere le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere effettuati secondo la regola dell'arte, la regolamentazione vigente e le norme tecniche pertinenti. Per impianti privi di manuale d'uso e manutenzione, eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto, il manuale dovrà essere fornito da un professionista antincendio. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, oltre che dal manuale d'uso e manutenzione. La manutenzione deve essere eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, in modo da garantire la corretta esecuzione delle operazioni svolte. Viene poi indicata nel dettaglio la documentazione tecnica da produrre ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. 151/11, e relativa a:

- documentazione da presentare ai fini della valutazione dei progetti;
- documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi.

La regola tecnica detta infine disposizioni per le reti di idranti e per gli impianti sprinkler, specificando che per la progettazione, installazione ed esercizio degli stessi potranno essere utilizzate rispettivamente la norma UNI 10779 e la norma UNI EN 12845.

Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo le aziende interessate al decreto che rendiamo disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Ambiente • Prevenzione incendi.

Edilizia

Ristrutturazione edilizia.

Realizzazione di un soppalco.

La sentenza n. 1863/2011 del T.A.R. Lombardia afferma che "la realizzazione di un soppalco praticabile all'interno di un'unità immobiliare, privo di autonomia strutturale e funzionale, costituisce un intervento di **ristrutturazione edilizia**, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001" (secondo cui sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente).

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti").

L'opera edilizia in questione rientra, in particolare, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia che l'art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 assoggetta a permesso di costruire, in quanto porta ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comporta un aumento delle superfici utili.

Energia

Patentino frigoristi: operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2013 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Ambiente con il quale viene istituito il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 43/2012 (vedi "ANGAISA Informa" n. 317).

Il Comunicato stabilisce quanto segue:

"E' operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell'art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle camere di commercio. Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>) i modelli delle istanze da presentare alle camere di commercio competenti relative alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione provvisoria, alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all'art. 13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012".

Ricordiamo che il Registro è tenuto e gestito, localmente, dalle singole Camere di Commercio. La normativa prevede che entro 60 giorni dalla sua istituzione (e quindi entro il 12 aprile 2013), si iscrivano al Registro tutte le persone e le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore ed impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra. L'iscrizione consente di ottenere un certificato provvisorio - della validità di sei mesi - per continuare ad esercitare la propria attività; tutti i soggetti iscritti sono poi tenuti a conseguire (entro i sei mesi di validità del certificato provvisorio) il cd. "patentino frigorista", cioè una apposita certificazione, rilasciata da un organismo accreditato dopo il superamento di un esame teorico e pratico.

Sottolineiamo che anche le imprese sono tenute, a loro volta, a certificarsi, dimostrando di impiegare personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto dalla normativa.

Dal sito ufficiale del Registro, accessibile all'indirizzo www.fgas.it imprese e persone possono presentare, per via telematica, la pratica di iscrizione.

Imprese e società

Società di comodo. Canoni di leasing e società in perdita sistematica. Risoluzione Agenzia Entrate.

Con il D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (c.d. "Manovra bis") è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina delle società di comodo, includendo anche le "società in perdita sistematica", cioè quelle società che presentano una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per tre periodi d'imposta consecutivi, ovvero che presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza dichiarazione con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi dell'art. 30 della L. n. 724/1994. Per evitare che tutte le società interessate dalle nuove disposizioni siano costrette a presentare un'istanza di interpello disapplicativo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012 ha individuato alcune fattispecie che, se verificate durante il periodo di osservazione, consentono di ottenere la disapplicazione automatica della disciplina contenuta nella Manovra bis. Tra queste fattispecie rientra anche il conseguimento di un margine operativo lordo (Mol) positivo ("la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2425 del c.c."). Con la risoluzione n. 107/E dell'11 dicembre 2012, invece, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il margine operativo lordo (che se risulta essere positivo consente di ottenere la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica) può essere determinato escludendo dai costi della produzione, di cui alla lettera b) del Conto economico, l'ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio. Ciò in quanto una stretta applicazione della modalità di determinazione del Mol, descritta dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012, porterebbe, ai fini fiscali, a discriminare gli acquisti di beni immobilizzati fatti attraverso la stipulazione di contratti di leasing rispetto alle acquisizioni di beni propri.

Rinviamo comunque tutte le aziende interessate alla lettura della Risoluzione dell'11.12.2012, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it - Area Normative - Imprese e società - Società di comodo.

Lavoro

Sicurezza. Soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Si comunica che è stato emanato il decreto dirigenziale 19 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo economico che riporta in allegato l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. I soggetti abilitati devono riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate e tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica devono essere conservati a cura degli stessi per un periodo non inferiore a 10 anni. Il Ministero del lavoro può procedere, entro il periodo quinquennale di validità dell'iscrizione, al controllo della sussistenza e permanenza dei

requisiti di idoneità di tali soggetti abilitati. All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco, i soggetti abilitati dovranno comunicare il proprio organigramma generale comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto.

Dovranno essere inoltre comunicate tutte le variazioni concernenti l'organigramma e l'elenco nominativo dei verificatori. Nel caso di verifica della non permanenza dei requisiti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati, l'iscrizione nell'elenco viene sospesa con effetto immediato.

Nei casi di particolare gravità si procederà alla cancellazione dall'elenco.

Rimandiamo tutte le aziende interessate all'elenco dei soggetti abilitati, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it - Area Normative - Lavoro - Sicurezza

Trasporti

Aggiornamento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto conto terzi per i contratti del mese di gennaio.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato tenendo conto delle ultime rilevazioni disponibili i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto ad aggiornare, secondo le rilevazioni del costo del gasolio relative al mese di dicembre 2012, i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto, (costo chilometrico del carburante e relativa incidenza) che devono essere rispettati nei contratti stipulati nel mese di gennaio, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008.

L'aggiornamento è stato effettuato in conformità alle metodologie e ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

Rendiamo disponibile all'interno del portale associativo il documento aggiornato del Ministero delle Infrastrutture.

www.angaisa.it - Area Normative - Trasporti - Autotrasporto in conto terzi.

ANGAISA RISPONDE

Credito

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Parere Confcommercio.

A seguito di numerose richieste di chiarimento da parte di aziende associate, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre alcuni quesiti concernenti "i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" alla Direzione Fiscale d'Impresa di Confcommercio per avere delle delucidazioni in merito.

Quesito:

In particolare ANGAISA ha chiesto chiarimenti in merito:

- all'obbligatorietà della riscossione degli interessi moratori una volta scaduti i termini e alle possibili conseguenze fiscali qualora il creditore non dovesse provvedervi;
- alla procedura da seguire per la prova scritta prevista per i termini superiori a 60 giorni (es. se è sufficiente come prova la sola fattura).

Parere:

La disciplina vigente posta dal D. Lgs. n. 192 del 2012 si fonda sulla Direttiva 2011/7/UE, il cui scopo, come esplicitamente individuato, è quello "di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI". Come noto, la nuova normativa, in vigore dal 1° gennaio 2013, prevede l'automatica corresponsione di significativi interessi moratori a seguito dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

L'intento è chiaramente quello di evitare abusi da posizione dominante ovvero l'eccessiva compressione degli interessi di operatori economici di piccole dimensioni che, in alcuni contesti, possono risultare totalmente asserviti ai voleri dei committenti. Ciò avviene, generalmente, con tempistiche di pagamento molto lunghe ed effetti spesso simili al mancato pagamento: l'impossibilità di proseguire l'attività imprenditoriale con conseguente fuoriuscita dal mercato.

Detto questo passiamo all'analisi della prima questione posta, ovvero la possibilità per il creditore, alla luce dei principi fiscali, di esercitare il diritto di rinuncia alla riscossione degli interessi moratori.

La riscossione degli interessi moratori, fiscalmente così come civilisticamente, non costituisce un obbligo bensì l'esercizio di un diritto della posizione creditoria.

Pertanto, il mancato esercizio di detto diritto non può in alcun caso costituire presupposto per una azione accertativa con conseguente irrogazione di sanzioni.

Ai sensi della normativa in questione però, è opportuno sottolineare che il creditore non potrà rinunciare alla riscossione degli interessi moratori "ex ante" rispetto alla transazione commerciale. Infatti, ai sensi dell'art. 1, c. 3 del D. Lgs. n. 192 del 2012 "Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria". Dunque, in ogni caso, è necessario evitare l'inserimento di clausole atte a derogare all'applicazione degli interessi di mora, ferma comunque la possibilità per il creditore di rinunciare, una volta scaduti i termini di pagamento fissati dalla norma, alla riscossione degli stessi. Il secondo quesito, attiene invece, alla possibilità di pattuire un termine di pagamento diverso da quello stabilito dalla normativa in oggetto.

Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono, infatti, pattuire un termine per il pagamento superiore ai trenta giorni. I termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente.

La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Al riguardo, ferma la necessità di una pattuizione espressa e per iscritto, la normativa non prevede l'avvalersi di alcuna dicitura specifica, lasciando quindi, la totale discrezionalità alle parti. In assenza di una specifica previsione di legge, non si ritiene comunque opportuno, nonché prudente, utilizzare quale strumento di pattuizione espressa la sola fattura.

accordo siglato da ANGAISA e CERVED GROUP, l'Associazione mette a disposizione di tutti gli associati un leader di settore in grado di rispondere a tutte le principali esigenze delle aziende, legate alla gestione del credito.

Grazie alla convenzione in vigore fino al 31 dicembre p.v., gli associati ANGAISA potranno fruire, a condizioni di particolare favore, dei servizi e delle competenze specialistiche legate ai marchi Lince, Databank e Finservice.

Più nel dettaglio:

- Lince offre servizi per approfondire la conoscenza del partner d'affari, conoscere come paga, gestire il portafoglio clienti;
- Databank offre servizi e soluzioni pensati specificamente per il marketing: analisi di settore e del territorio, aziende prospect, monitoraggio concorrenza;
- Finservice offre soluzioni per il recupero del credito e l'ottimizzazione della gestione degli incassi e delle insolvenze.

In particolare desideriamo richiamare l'attenzione delle aziende associate, interessate ai servizi Cerved Group, su uno strumento estremamente importante: la "Business Community PAYLINE", che consente di disporre di uno strumento di monitoraggio delle abitudini di pagamento della propria clientela, garantendo il pieno rispetto dalla normativa sulla "Privacy", poiché le informazioni condivise dalle aziende che aderiscono a "PAYLINE" sono sempre raccolte ed elaborate con una metodologia che tutela la piena riservatezza dei dati forniti. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it, nell'Area Soci / Convenzioni. Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da CERVED GROUP alle aziende associate ANGAISA.

NOTIZIE VARIE



Accordo-quadro ANGAISA/Cerved Group
Siamo lieti di annunciare che, attraverso il nuovo

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 319 • Riservato ai Soci

- ▶ Ambiente. Prevenzione incendi. Decreto Min. Interno del 20.12.2012
- ▶ Imprese e società. Società di comodo. Mol e canoni leasing. Ris. Ag. En. 107E
- ▶ Lavoro. Sicurezza. Sogg. abilitati verifiche periodiche. Decreto Min. Lav. 19.12.12
- ▶ Trasporti. Autotrasporto. Costi minimo di esercizio. Rilevazioni Dicembre 2012

**Inviare a:**

(Ragione sociale)

(Cognome e nome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.